

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 settembre 2019, n. 147

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 1 MW, costituito da un unico aerogeneratore, sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) località "Pidocchio"; nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili.**

**Società: Biwind S.r.l. con sede legale in Milano (MI), alla via dell'Annunciata, 23/2 – P.IVA 03723400713 e C.F. 03723400713.**

## **Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

- la Società **Biwind S.r.l.**, con sede legale in Milano, in via dell'Annunciata 23/2, Cod. Fisc. e P.IVA 03723400713, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 7741 in data 29/08/2012, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., comunicava la conclusione della procedura telematica avviata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **eolico** di potenza elettrica totale pari a **1 MW**, costituito da **1 aerogeneratore**, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nelle **part.ile n. 59 e 60 del fg. 82** del comune di **Ascoli Satriano (FG) - località "Pidocchio"**;
- successivamente, la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento in oggetto, ha effettuato l'istruttoria telematica volta all'accertamento della completezza formale dell'istanza ex D.G.R. 3029/2010 e della D.D. 1/2011 - "*Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica e delle Linee Guida Procedura Telematica*", e con nota prot. n. 4469 del 28/05/2013 provvedeva ad effettuare formale richiesta di integrazione e invito al completamento della documentazione depositata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it); cui la Società rispondeva con nota pec del 24/04/2013 (prot. n. 3556 del 24/04/2013);
- pertanto a seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questa Sezione, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza con nota prot. n. 6932 del 03/09/2013, la scrivente Sezione dava comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003; e con successiva nota prot. n. 8529 del 30/10/2013 provvedeva a convocare la **prima riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **05 dicembre 2013**, ex art. 14 L. 241/1990 e s.m.i.;
- la conferenza si svolgeva nella data e sede previste; la seduta era aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire la documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della seduta. Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 10143 del 17/12/2013 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorchè non intervenuti con la richiesta rivolta alla Società di voler provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della seduta;
- successivamente la Società istante con nota pec del 03/01/2014 (acquisita al prot. n. 107 del 08/01/2014) comunicava l'avvenuto deposito della documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi; pertanto la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. 5779 del 27/10/2014, convocava una **seconda riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **16 dicembre 2014**. In suddetta nota di convocazione la Sezione procedente notiziava l'Istante di aver acquisito ulteriori pareri ovvero richieste di integrazione, per le quali l'Istante è stato invitato a voler provvedere, prima della celebrazione della suddetta seconda riunione della Conferenza di Servizi, ad adeguare ulteriormente la documentazione a

corredo dell'istanza fornendo quanto richiesto dagli Enti; la Società provvedeva con la nota pec del 11/12/2014 (acquisita al prot. n. 6541 del 15/12/2014);

- la conferenza si svolgeva nella data e sede previste. Nel corso della seduta, il Proponente ha depositato la nota prot. n. 42411 del 18/09/2014 della Provincia di Foggia, con cui il Settore Assetto del Territorio della provincia, trasmetteva la D.D. n. 1612 del 18/06/2014 "... con la quale non è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica prevista dall'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P ...";
- pertanto la seconda riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il 16/12/2014 era aggiornata con la richiesta da parte del Proponente di sospensione nell'assunzione dell'esito del procedimento al fine di poter acquisire anche il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato regionale della Puglia, il quale con nota prot. n. 13084 del 15/12/2014 (acquisita al prot. n.6546 del 16/12/2014), a distanza di più di un anno dalla prima riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 05/12/2013, comunicava di non aver ancora ricevuto i pareri endoprocedimentali da parte delle Soprintendenze territorialmente competenti;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, provvedeva a trasmettere la copia conforme del Verbale della seconda seduta della riunione della Conferenza di Servizi con la nota prot. n. 6635 del 18/12/2014. La Società istante con la nota pec del 27/11/2015 (acquisita al prot. n. 4936 del 27/11/2015) forniva proprie osservazioni al parere rilasciato da Arpa Puglia - DAP di Foggia, con la nota prot. n. 68640 del 09/12/2014 (acquisito al prot. n. 6540 del 15/12/2014);
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali procedeva ad una verifica delle documentazione integrativa depositata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), nella sezione "*Conferenza di Servizi/Da Integrare*", dalla quale emergeva che il Proponente non aveva provveduto al deposito della documentazione richiesta nel corso della seconda seduta della riunione della Conferenza di Servizi fra gli altri dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, che con nota prot. n. 20655 del 16/12/2014, sospendeva il rilascio del parere di competenza a causa di carenze documentali rilevate nella documentazione tecnico - progettuale visionata in precedenza;
- pertanto la Sezione precedente, con nota prot. n. 629 del 22/02/2016 convocava per il giorno **17 marzo 2016** la **terza riunione** della Conferenza di Servizi.; invitando al contempo l'Istante a voler ulteriormente aggiornare la documentazione tecnica adeguandola alle richieste effettuate dagli Enti coinvolti nel presente procedimento; cui il Proponente provvedeva con la nota prot. n. 723 del 29/02/2016;
- la conferenza si svolgeva nella data e sede previste ed era aggiornata a seguito dell'acquisizione di n. 2 pareri negativi alla realizzazione dell'impianto; espressi rispettivamente, uno dal Segretariato del MiBACT in sede di Conferenza di Servizi, e l'altro dal Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia, competente per territorio, che diniegava l'Autorizzazione Paesaggistica per l'impianto di cui trattasi. La società Biwind S.r.l., sempre nel corso di suddetta seduta, dichiarava di riservarsi la verifica puntuale delle opposizioni proposte sia dalla Provincia di Foggia che dal Segretariato MiBACT. Pertanto la Sezione precedente provvedeva a sospendere nuovamente il procedimento sino all'esito degli approfondimenti condotti dal Proponente, il quale al termine degli stessi avrebbe dovuto notiziarne la scrivente Sezione che quindi avrebbe provveduto a convocare una nuova riunione della Conferenza di servizi per l'esame delle modifiche progettuali o delle osservazioni proposte. Il verbale della summenzionata terza seduta era trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 1046 del 22/03/2016;
- la società Biwind S.r.l. con nota pec del 18/11/2016 (acquisita al prot. n. 4305 del 21/11/2016) "... *al fine di superare i rilievi mossi in sede di Conferenza di Servizi ...*", comunicava alla scrivente Sezione di aver depositato, sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), il progetto aggiornato ad una nuova posizione. Infatti, da una verifica formale condotta dalla Sezione precedente della documentazione tecnico - progettuale succitata emergeva che l'aerogeneratore in progetto era ora localizzato nella **p.lla 14 fg. 91** del Comune di Ascoli Satriano (FG). Pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche Digitali con nota prot. n. 4605 del 15/12/2016, atteso il permanere delle posizioni espresse in sede di Conferenza di Servizi dal Segretariato regionale per la Puglia del MiBACT e dalla Provincia di Foggia, invitava il Proponente a voler trasmettere alla Provincia di Foggia - Settore Ambiente la documentazione necessaria ai fini della verifica dei presupposti di cui all'allegato V della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'eventuale attivazione della procedura ambientale;
- il Proponente, in riscontro alla succitata nota prot. n. 4605 del 15/12/2016, con nota pec del 16/12/2016 (acquisita al prot. n. 4649 del 19/12/2016) faceva rilevare alla scrivente Sezione di aver provveduto in data 10/11/2016 a presentare istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA;

- pertanto con nota prot. n. 387 del 02/02/2017, la Sezione precedente provvedeva a convocare la **quarta riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno 02/03/2017 rinviata, su richiesta del Proponente, con nota prot. n. 640 del 22/02/2017 al giorno **04 aprile 2017**; aggiornata in attesa che la Provincia di Foggia - Settore Ambiente provvedesse alla conclusione del procedimento di V.I.A.;
- la seduta si svolgeva nella data e sede previste, nel corso di suddetta riunione la società Biwind S.r.l. depositava copia della comunicazione, trasmessa a mezzo pec del 26/10/2016, con cui portava a conoscenza della società Enel Distribuzione S.p.A. di aver provveduto allo spostamento dell'aerogeneratore *"... in oggetto dal foglio 82 p.lla 60 al foglio 91 p.lla 14 ..."* evidenziando che l'impianto di rete, per il quale l'Ente gestore aveva rilasciato il benestare, rimaneva invariato;
- successivamente alla quarta riunione della Conferenza di Servizi era acquisita agli atti del procedimento la nota prot. n. 2893 del 20/04/2017 (acquisita al prot. n. 1363 del 20/04/2017) con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio rilasciava il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'impianto oggetto di V.I.A., con prescrizioni; e con nota pec del 05/05/2017 (acquisita al prot. n. 1521 del 05/05/2017) la Società istante trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale n. 696 del 02/05/2017 della Provincia di Foggia che rilasciava parere favorevole di V.I.A., ex L.R. 11/2001 e s.m.i., alla realizzazione dell'impianto in progetto come da ultimo modificato, e sopra specificato, con le prescrizioni vivi riportate; *"... di stabilire ai sensi dell'art. 14 L.R. 4/2014 che il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» ..."*.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 2893 del 20/04/2017, valutato l'impianto in relazione agli impatti percettivi cumulativi e tenuto conto che l'area di intervento è caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di aerogeneratori e che pertanto la realizzazione di un'unica pala e relativo elettrodotto interrato non comporterebbero un'alterazione significativa del contesto territoriale esistente, ritiene di poter esprimere parer favorevole all'impianto eolico di cui trattasi, costituito da un solo aerogeneratore pari a 1 MW, con l'osservanza della seguente prescrizione:
  - sia prevista l'assistenza archeologica ai lavori, nell'ambito delle attività di movimentazione terra, secondo i criteri metodologici dell'archeologia preventiva e alla luce delle disposizioni dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa pertinente ancora vigente del Regolamento n. 207/2010. Relativamente agli incarichi di verifica preliminare dei suoli interessati dall'aerogeneratore, dalla relativa piazzola e dalle opere accessorie, le operazioni archeologiche siano affidate a soggetti con idoneo profilo professionale;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 12445 del 18/09/2013, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in progetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il presente nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Biwind S.r.l. in data 05/09/2012 e registrato a Lucera senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1993, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 29/12/2014 (acquisita al prot. n. 47 del 07/01/2015) di trasmissione della nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, con la quale comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario secondo cui i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO** che:

- dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente, depositata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), sembrerebbe che la Società istante abbia provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla citata circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;

- come dichiarato dal tecnico progettista *“.. l'impianto rientra nell'area del titolo minerario **Concessione di Coltivazione - Candela**, ma che a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari ...”*.

**RILEVATO che:**

- la società SNAM Rete Gas S.p.A. con nota acquisita al prot. n. 774 del 02/03/2017 confermava, alla luce delle modifiche apportate all'impianto, che nelle aree del nuovo sito di impianto non sono presenti metanodotti di propria competenza.

Pertanto si ritiene di assumere che la dichiarazione di non interferenza, a firma del tecnico progettista succitata, *“... equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993 a condizione che venga assunto l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, sulla base delle indicazioni della competente Sezione UNMIG, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione delle linee elettriche risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), al fine di rispettare le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle «Norme di polizia delle miniere e delle cave» ...”*.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 1447 del 08/02/2017, con cui comunica che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza di attività accessorie ricomprese nel già citato allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della SCIA, il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 2096 del 13/03/2017, con cui comunica che *“... in ragione della L.R. 19/2015, la quale modifica ed integra l'art. 7 della Legge Regionale n. 20/2009 in merito alla definizione delle competenze, si rappresenta che la competenza ad esprimersi sulla compatibilità con il PPTR è oggi in capo alla Provincia di Foggia ...”*;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche BA/FG (ora Servizio Autorità Idraulica), prot. n. 21250 del 23/07/2014, trasmette D.D. 365 del 01/07/2014 relativa al parere favorevole alla costruzione dell'impianto in progetto, rilevato che l'aerogeneratore con la realizzazione delle relative linee elettriche ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; atteso che le modalità di attraversamento soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua; verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardi e tutela dei beni del Demanio idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. approvato dall'Autorità di Bacino; tenuto conto infine che, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17 del 01/08/2013, il Consorzio di Bonifica competente nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio idrico è tenuto a richiedere il parere all'Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali competente per territorio;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico ed Espropri, prot. n. 4810 del 27/02/2017, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 02504 del 01/03/2017, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, rilascia nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto in progetto e della relativa linea di allaccio;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 5318 del 19/06/2017, alla luce dell'attuale delocalizzazione dell'impianto "... *sul catastale n. 91 del medesimo agro comunale di Ascoli Satriano, non determina variante significativa, in quanto tale Comune risulta interamente privo di vincoli per il PTA ...*";
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali FG - Attuazione Politiche Forestali, prot. n. 3441 del 22/02/2017, conferma che il sito di che trattasi, posto al fg. 91 dell'agro del Comune di Ascoli Satriano (FG), non è assoggettato alla tutela del R.D.L. 3267/1923;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Agricoltura, prot. n. 96297 del 18/11/2013, rilascia parere favorevole a condizione che:
  - tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
  - nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
  - terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario di suolo;
  - nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, sia ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
  - se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
  - sia fatto divieto assoluto di utilizzo di diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

la società Biwind S.r.l. con nota pec del 18/11/2016 (acquisita al prot. n. 4305 del 21/11/2016) "... *al fine di superare i rilievi mossi in sede di Conferenza di Servizi ...*", comunicava alla scrivente Sezione di aver depositato, sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), il progetto aggiornato ad una nuova posizione. Contestualmente in data 10/11/2016 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla competente Autorità Ambientale.

**RILEVATO che:**

la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 387 del 02/02/2017, convocava la quarta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 02/03/2017 rinviata, su richiesta del Proponente, con nota prot. n. 640 del 22/02/2017 al giorno 04 aprile 2017. Nel corso di suddetta riunione non è stata acquisita alcuna ulteriore nota, trasmessa dal Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia, in merito alla delocalizzazione dell'impianto.

**CONSIDERATO ancora che:**

la Provincia di Foggia con D.D. n. 141 del 27/01/2017, visto il parere del Comitato Provinciale per la V.I.A. rilasciato nella seduta del 26/01/2017, decideva di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'impianto eolico composto da un aerogeneratore della potenza elettrica di 1 MW da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG).

Successivamente, sempre la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con D.D. n. 696 del 02/05/2017 rilasciava parere favorevole di V.I.A. con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/2001 come da ultimo modificata con L.R. 4/2014 alla realizzazione dell'impianto come ad ultimo modificato dal Proponente.

**VISTA:**

la L.R. 4/2014 - "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale*

14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)" - all'art. 3 ha modificato la L.R. 11/2001 introducendo l'art. 5bis che prevede "... per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall'art. 5, l'autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14, e 15 ..."; e al successivo art. 7, che ha modificato l'art. 15 della L.R. 11/2001, prevede che "... nell'ambito della procedura di VIA o di verifica l'autorità competente indice obbligatoriamente ... una Conferenza di Servizi ...".

Pertanto, atteso che ai sensi dell'art. 14 c. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. per progetti sottoposti a V.I.A. "...tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...", si ritiene confermato il parere favorevole con prescrizioni rilasciata dal Servizio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia e sopra riportato.

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 4365 del 31/03/2017, conferma il parere favorevole espresso nella citata nota prot. n. 1924 del 13/02/2017 con le condizioni di seguito elencate:
  - gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi mitigazione del rischio;
  - i- il pozzetto di immersione relativo all'attraversamento A e il pozzetto di riemersione relativo all'attraversamento B siano realizzati a tenuta stagna;
  - nelle aree allagabili individuate nello studio idrologico - idraulico del proponente, la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi delle suddette piene; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;
  - nelle aree allagabili individuate nello studio idrologico - idraulico del proponente, ogni intervento relativo alla viabilità (adeguamenti dell'esistente o nuove piste) abbia carattere provvisorio e sia rimosso al termine dei cantieri ripristinando lo stato preesistente dei luoghi; in ogni caso siano adottate adeguate misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose durante le fasi di cantiere e di esercizio.
 In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Con riferimento a quanto sopra, pertanto la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 20702-88 del 04/04/2017, con cui rileva nell'area di interesse già una forte pressione antropica dovuta alla presenza di aerogeneratori precedentemente installati, che viene peraltro esposta dal proponente come un fattore positivo per la installazione del nuovo generatore, ma che, di fatto costituisce un ulteriore elemento detrattore alla usufruibilità panoramica e visiva dei paesaggi rurali e, come evidente dalle elaborazioni fotografiche, delle componenti storico culturali molto prossime alla installazione (Masseria Pidocchio).  
L'alternanza inoltre dei diversi insediamenti produttivi, qualora non venga rispettata una congrua area buffer (pari secondo le Linee Guida ARPA Puglia a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore), crea alterazione

e parcellizzazione degli ambienti naturali causando la perdita e frammentazione degli habitat.

Si rileva altresì che l'area di intervento della proposta insediativa ricade in:

- Aree non idonee all'installazione di FER "Versanti";
- Area annessa "Canale Rio Salso" e "Cigli e Crinali" (Piano Urbanistico Generale - Ascoli Satriano).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica negativa all'insediamento in proposta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 696 del 02/05/2017 ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di V.I.A. con prescrizioni, il progetto proposto costituito da un solo aerogeneratore di potenza pari a 1 MW ed opere connesse sito nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pidocchio.

**RILEVATO che:**

sempre la Provincia di Foggia, nell'ambito della D.D. n. 696 del 02/05/2017, evidenziava che "... il richiamo alle componenti paesaggistiche contenuto nel parere Arpa n. 1135 del 04/04/2014 reso in Conferenza di Servizi regionale AU non risulta confermato dalle analisi paesaggistiche effettuate dal Comitato V.I.A. ...", e in ultimo precisava che "... ai sensi dell'art. 14 L.R. 4/2014 ... il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 «Codice dei Beni culturali e del paesaggio» ...".

**CONSIDERATO ancora che:**

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia con nota prot. n. 2893 del 20/04/2017 (acquisita al prot. n. 1363 del 20/04/2017) confermava il parere, favorevole con prescrizioni, espresso nell'ambito della procedura di V.I.A. svolto presso la Provincia di Foggia - Settore Ambiente.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale della Provincia di Foggia, si ritiene superato quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 9995 del 30/05/2018, dall'esame della documentazione depositata sul portale non rileva interferenze tra le opere in progetto (aerogeneratore e cavidotto di connessione) e gli impianti e le opere gestite dall'Ente;
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 696 del 02/05/2017, analizzato il progetto nel suo complesso, ed analizzate le eventuali pressioni ambientali e paesaggistiche alle quali è sottoposto il territorio interessato; visto il parere espresso dal comitato V.I.A. favorevole a condizione che "... l'impatto cumulativo sull'avifauna sia mitigabile attraverso la installazione di dispositivo di rilevazione di avifauna e chiropteri a distanza prestabilita e conseguente arresto automatico utile ad evitare collisioni ..."; rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto a condizione che:
  - 1- sia prevista l'assistenza archeologica ai lavori, nell'ambito delle attività di movimentazione terra, secondo i criteri metodologici dell'archeologia preventiva e alla luce delle disposizioni dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa pertinente ancora vigente del Regolamento 207/2010 relativamente gli incarichi di verifica preliminare dei suoli interessati dall'aerogeneratore, dalla relativa piazzola e delle opere accessorie, le operazioni archeologiche siano affidate a soggetti con idoneo profilo professionale;
  - 2- gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;
  - 3- il pozzetto di immersione relativo all'attraversamento A e il pozzetto di riemersione relativo all'attraversamento B siano realizzati a tenuta stagna;
  - 4- nelle aree allagabili individuate nello studio idrologico - idraulico del proponente, la posa dei cavidotti

venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi delle suddette piene; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'originale altimetria dei luoghi;

5- nelle aree allagabili individuate nello studio idrologico - idraulico del proponente, ogni intervento relativo alla viabilità (adeguamenti dell'esistente e nuove piste) abbia carattere provvisorio e sia rimosso al termine dei cantieri, ripristinando lo stato preesistente dei luoghi; in ogni caso siano adottate adeguate misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose durante le fasi di cantiere e di esercizio.

Di stabilire ai sensi dell'art. 14 L.R. 4/2014 che il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione paesaggistica cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- Comune di Ascoli Satriano, modulo parere del 04/04/2017, rilascia parere favorevole dal punto di vista urbanistico;
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 4413 del 07/02/2017, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle ulteriori opere connesse. E' appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottica luminosa delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*CONSIDERATO che:*

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 79503 del 23/07/2015, ha comunicato che "dal 16/02/2015 sul sito istituzionale dell'ENAC ([www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it)), alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell'art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione".

*RILEVATO che:*

la società Biwind S.r.l. con nota pec del 05/05/2017 (acquisita al prot. n. 1521 del 05/05/2017) trasmetteva copia del deposito dell'istanza di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, effettuata in data 07/11/2016;

l'Istante con nota pec del 25/01/2019 trasmetteva dichiarazione del legale rappresentante con la quale afferma che l'impianto in progetto non interferisce con opere di proprietà dell'ENAC e si impegna ad adottare tutte le dovute precauzioni in fase di costruzione ed esercizio dell'impianto.

Pertanto si prende atto che la società Biwind S.r.l. ha provveduto ad effettuare la verifica così come prevista dall'ENAC al fine della determinazione delle modalità di apposizione della segnaletica ostacoli e pericoli alla navigazione aerea e di essere in attesa di riscontro. Resta inteso che all'ottenimento del prescritto parere, in caso di variazioni apportate al progetto definitivo, le stesse si configureranno quale modifica sostanziale ex art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011 per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 16687 del 26/09/2017, visti i pareri favorevoli formulati dal 15° Reparto Infrastrutture e dal COMFOP SUD; tenuto conto che l'impianto in oggetto non ha incidenza ne interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari; considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati; rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 41961 del 03/10/2017, in relazione all'opera in progetto, preso atto dei pareri favorevole dei Comandi Territoriali, esprime parere interforze favorevole del Ministero della Difesa. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni

relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicati al C.I.G.A. dell'A.M. in anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata da ordigni bellici, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree interessate ai lavori a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture;

- SNAM Rete Gas S.p.A., modulo parere del 02/03/2017 acquisito al prot. n. 774 del 02/03/2017, visionate le modifiche apportate al progetto, si conferma che nelle aree del nuovo sito dell'impianto non sono presenti nostri metanodotti. Resta inteso che, qualora in fase di realizzazione o qualsivoglia attività, siano apportate modifiche o varianti ai luoghi menzionati, la Scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare eventuali interferenze;
- ANAS S.p.A., prot. n. 0009813 del 06/04/2016, segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza della scrivente Società per cui non si emette alcun parere;
- Autostrade per L'Italia S.p.A., nota pec del 17/12/2014 acquisita al prot. n. 6668 del 19/12/2014, comunica che in attesa della documentazione richiesta, si segnala sin d'ora, in relazione al progetto in argomento, la necessità che vengano rispettate le distanze minime a protezione del nastro autostradale, da osservare nelle edificazioni e nella realizzazione di opere non costituenti edificazione, come disposto dalle circolari ANAS 109707/2010 e 86754/2011. Per quanto riguarda gli attraversamenti dell'autostrada con sottoservizi o viabilità, è necessario che venga presentata alla Scrivente specifica richiesta di concessione, allegando la documentazione progettuale che ne consenta l'istruttoria tecnica. Si ricorda infine che ogni autorizzazione è subordinata al nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nostro concedente.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

la società Biwind S.r.l. con nota pec del 18/11/2016 (acquisita al prot. n. 4305 del 21/11/2016) "... *al fine di superare i rilievi mossi in sede di Conferenza di Servizi ...*", comunicava alla scrivente Sezione di aver depositato, sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), il progetto aggiornato ad una nuova posizione. Contestualmente in data 10/11/2016 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla competente Autorità Ambientale.

**RILEVATO che:**

la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 387 del 02/02/2017, convocava la quarta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 02/03/2017 rinviata, su richiesta del Proponente, con nota prot. n. 640 del 22/02/2017 al giorno 04 aprile 2017. Nel corso di suddetta riunione non è stata acquisita alcuna ulteriore nota, trasmessa dalla Società Autostrade S.p.A., in merito alla delocalizzazione dell'impianto.

**CONSIDERATO ancora che:**

la Provincia di Foggia con D.D. n. 141 del 27/01/2017, visto il parere del Comitato Provinciale per la V.I.A. rilasciato nella seduta del 26/01/2017, decideva di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'impianto eolico composto da un aerogeneratore della potenza elettrica di 1 MW da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG).

Successivamente, sempre la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con D.D. n. 696 del 02/05/2017 rilasciava parere favorevole di V.I.A. con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/2001 come da ultimo modificata con L.R. 4/2014 alla realizzazione dell'impianto come ad ultimo modificato dal Proponente.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si prescrive alla società Biwind S.r.l. di provvedere a prendere contatti con il suddetto Ente, prima dell'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, al fine di fornire i necessari chiarimenti sulla sussistenza di interferenze con i beni gestiti dalla Società Autostrade S.p.A.; ricordando che laddove dovessero emergere interferenze, ovvero in caso di variazioni apportate al progetto definitivo, le stesse si configureranno quale modifica sostanziale ex art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011 per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.

- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20170001199 del 13/02/2017, comunica che in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:
  - a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA;
  - all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.

Per quanto sopra, con riferimento agli impianti in oggetto, potrete rivolgervi per competenza alla società e - distribuzione.

Infine, vi ricordiamo che la localizzazione degli impianti di generazione non dovrà interferire con le esistenti infrastrutture della RTN.

Con riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

*CONSIDERATO che:*

la Società Enel Distribuzione S.p.A. con nota prot. 0445235 del 17/09/2008 rilasciava la soluzione di connessione che prevedeva che l'impianto eolico fosse collegato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di una cabina di consegna, connessa alla linea MT "Lagnano" (DP60-04092), alimentata dalla Cabina Primaria "Ascoli Satriano", da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. (Cod. id. 12887).

*RILEVATO che:*

la Società Enel Distribuzione S.p.A. in data 23/07/2012 rilasciava il Piano Tecnico delle Opere vidimato.

*PRESO ATTO che:*

la società Biwind S.r.l. con nota pec del 18/11/2016 (acquisita al prot. n. 4305 del 21/11/2016) "... *al fine di superare i rilievi mossi in sede di Conferenza di Servizi ...*", svoltasi in data 17/03/2016, comunicava alla scrivente Sezione di aver depositato, sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), il progetto aggiornato ad una nuova posizione.

*CONSIDERATO ancora che:*

allo stato l'Istante ha lasciato inalterate le modalità e il punto di connessione di cui alla STMG rilasciata da Enel Distribuzione con nota prot. 0445235 del 17/09/2008.

Pertanto si ritiene assolto a quanto comunicato da Terna S.p.A.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico ed Espropri, prot. n. 4810 del 27/02/2017, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note prot. n. 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 del 05/04/2019, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
- Il Proponente con nota del 30/04/2019 (acquisita al prot. n. 6943 del 20/12/2018) trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro di carattere regionale;
- con pec del 14/04/2019 (acquisita al prot. n. 2171 del 17/05/2019), presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali pervenivano, da parte di uno dei 5 contro interessati, osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati

ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere con contestuale richiesta di accesso agli atti. Richiesta reiterata con la successiva nota pec del 07/06/2019 (acquisita al prot. n. 2541 del 11/06/2019) cui la Sezione ha dato riscontro con la nota prot. n. 3107 del 22/07/2019 chiedendo di formalizzare la summenzionata richiesta di accesso agli atti, cui il contro interessato non ha mai dato riscontro.;

- sempre la Sezione procedente attesa la tipologia di osservazioni trasmesse, provvedeva, con nota prot. n. 2447 del 05/06/2019, ad inoltrare le medesime al Comune di Ascoli Satriano e alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio tecnico ed Espropri competenti per materia;
- contestualmente con nota prot. n. 2446 del 05/06/2019 la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva la medesima nota prot. n. 2171 del 17/05/2019 alla società Biwind S.r.l., che con nota pec del 25/06/2019 (acquisita al prot. n. 2785 del 28/06/2019) inoltrava osservazioni alla nota prot. n.2171 del 17/05/2019 e prot. n. 2541 del 11/06/2019 di opposizione alla procedura di *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’opposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”*.

*Rilevato che:*

- l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Biwind S.r.l. presentava istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 7741 del 29/08/2012, sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
- la società Biwind S.r.l. con nota pec del 05/05/2017 (acquisita al prot. n. 1521 del 05/05/2017) trasmetteva copia del deposito dell’istanza di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, effettuata in data 07/11/2016 e acquisita al prot. ENAC n. 114419 del 07/11/2016;
- con nota pec del 25/01/2019 (acquisita al prot. n. 400 del 29/01/2019) il Proponente trasmetteva inoltre, dichiarazione del legale rappresentante con la quale afferma che l’impianto in progetto non interferisce con opere di proprietà dell’ENAC e si impegna ad adottare tutte le dovute precauzioni in fase di costruzione ed esercizio dell’impianto. Pertanto, preso atto che la società Biwind S.r.l. ha provveduto ad effettuare la verifica così come prevista dall’ENAC al fine della determinazione delle modalità di apposizione della segnaletica ostacoli e pericoli alla navigazione aerea; considerato che è ancora in attesa di riscontro da parte dell’ENAC, resta inteso che all’ottenimento del prescritto parere, in caso di variazioni apportate al progetto definitivo, le stesse si configureranno quale modifica sostanziale ex art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011 per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 696 del 02/05/2017 analizzato il progetto nel suo complesso, ed analizzate le eventuali pressioni ambientali e paesaggistiche alle quali è sottoposto il territorio interessato; visto il parere espresso dal comitato V.I.A. favorevole a condizione che *“... l’impatto cumulativo sull’avifauna sia mitigabile attraverso la installazione di dispositivo di rilevazione di avifauna e chiroterri a distanza prestabilita e conseguente arresto automatico utile ad evitare collisioni ...”*; rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell’impianto in progetto; con le prescrizioni ivi riportate qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *“si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione”*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 382 del 28 gennaio 2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la

società Biwind S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

*Considerato che:*

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 724 del 14/02/2019 trasmetteva:
  - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
  - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto\_notorio\_requisiti\_in\_sede\_di\_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
  - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espreso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 382 del 28/01/2019 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **1 MW**, costituito da **1 aerogeneratore** situato nel **foglio 91 p.lla 14**; nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili localizzate nel comune di **Ascoli Satriano** (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia - Settore Ambiente n. 696 del 02/05/2017 di V.I.A., ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE GAUSS - BOAGA	
	X	Y
T1	2570783	4556663

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 12887) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di una cabina

di consegna, connessa alla linea MT "Lagnano" (DP60-04092), alimentata dalla Cabina Primaria "Ascoli Satriano", da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede la:

- connessione in entra - esce dalla linea MT "Lagnano", mediante costruzione di circa 300 m di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>;
- costruzione di una Cabina di Consegna.arà collegata in entra - esce sulla linea a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" (cod. 08006358);

➤ le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

- in data 14/02/2019 è stato sottoscritto dalla Società Biwind S.r.l., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 15/02/2019 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 021545;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Biwind S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Biwind S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

## IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;  
 Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;  
 Vista la Direttiva 2001/77/CE;  
 Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;  
 Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;  
 Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;  
 Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;  
 Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;  
 Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;  
 Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;  
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;  
 Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;  
 Visto il D.M. 23/06/2016 *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"*;  
 Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 14/02/2019 dalla società Biwind S.r.l.;

**DETERMINA****ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 382 del 28/01/2019, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

**ART. 2)**

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 382 del 28/01/2019, si provvede al rilascio, alla Società Biwind S.r.l. - con sede legale in Milano (MI), Via dell'Annunciata23/2 – P.IVA 03723400713 e C.F. 03723400713, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **1 MW**, costituito da **1 aerogeneratore** situato nel **foglio 91 p.lla 14**; nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili localizzate nel comune di **Ascoli Satriano (FG)**; posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia - Settore Ambiente n. 696 del 02/05/2017 di V.I.A., ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE GAUSS - BOAGA	
	X	Y
T1	2570783	4556663

- (codice Rintracciabilità 12887) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di una cabina di consegna, connessa alla linea MT "Lagnano" (DP60-04092), alimentata dalla Cabina Primaria "Ascoli Satriano", da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede la:

- connessione in entra - esce dalla linea MT "Lagnano", mediante costruzione di circa 300 m di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>;
  - costruzione di una Cabina di Consegna.arà collegata in entra - esce sulla linea a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" (cod. 08006358);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

### **ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### **ART. 4)**

La Società Biwind S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 507 del 28/03/2017.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

### **ART. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

### **ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i*

*pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".*

#### **ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 30 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela IADARESTA**